

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 10 luglio 2025, n. 178

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG), località "Castellana – Il Sequestro - Colavecchia – Figurelle – Mondella – Spiavento – La Lisca", costituito da n. 11 aerogeneratori di potenza complessiva prevista pari a 33 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse.

Proponente: Torremaggiore Energia S.r.l. con sede legale in Roma (RM), alla Via Savoia n. 82 – C.F./P.IVA: 03670340714

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dal Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27 aprile 2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della Conferenza di Servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

- è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
- è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili;
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee;
- il Decreto Legislativo n. 387/2003 e l’art.12 restano applicabili al procedimento de quo, ratione temporis in ragione del periodo dell’istanza e di svolgimento dell’iter autorizzatorio.

RILEVATO CHE:

- La AEnergy S.r.l. con sede legale in Napoli alla Via G. Porzio 4, C.F./P.IVA n. 05581431219, nella persona del legale rappresentante, con nota acquisita agli atti dell’odierno Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili (già Ufficio Energia e Reti Energetiche) al prot. n. 38/3295 del 21/03/2008, presentava istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG), località Castellana, Il Sequestro, Colavecchia, Figurelle, Mondella, Spiavento, La Lisca”, costituito da n. 45 aerogeneratori, di potenza nominale complessiva prevista pari a 135 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse.
- In seguito la AEnergy S.r.l. con comunicazione acquisita agli atti in data 29/03/2011 comunicava il trasferimento ed il cambio di titolarità dell’iniziativa in argomento in favore della **Torremaggiore Energia S.r.l.**, allora con sede legale in Foggia alla Via Napoli n. 121, C.F./P.IVA n. 03670340714, che dichiarava la propria accettazione acquisendone tutti i diritti, giusto rogito dell’11/06/2009, a firma del Dott. Paolo

Simonetti, Notaio in Cerignola (FG) - Rep. 8739 - Raccolta 6385.

- La Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 07/05/2010, rilasciava parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale “... *ad esclusione degli aerogeneratori nn. 23-2-10-12-14-16-18-20- 22-24-25-43-44* ...” rispetto ai n. 45 originariamente proposti.
- La Torremaggiore Energia S.r.l. (per brevità, di seguito “la società proponente” o “il proponente”) con nota pec del 27/02/2013, acquisita al prot. n. 2301 del 18/03/2013, trasmetteva la “*Domanda di Autorizzazione Unica*” telematica (codi id. UNRSE18), generata al completamento della procedura di caricamento della documentazione rilevante ai fini AU sul portale www.sistema.puglia.it, secondo le previsioni della sopravvenuta D.G.R. n. 3029/2010, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico rimodulato a n. 32 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 96 MW, in adeguamento agli esiti della procedura di V.I.A. di cui alla summenzionata Determinazione della Provincia di Foggia.
- In seguito la Provincia di Foggia – Settore Ambiente con nota prot. n. 43882 del 31/05/2013 trasmetteva la D.D. n. 1276 del 31/05/2013 di proroga dell’efficacia del provvedimento di VIA di cui alla precedente D.D. n. 1353/2010 per un periodo di tre anni.
- In precedenza, la società proponente, in data 07/04/2011, inoltrava, presso il TAR Puglia – sede di Bari, ricorso contro la Regione Puglia per l’illegittimità del silenzio serbato in ordine alla richiesta di Autorizzazione Unica di cui all’oggetto. Il TAR Puglia – sede di Bari, in data 08/07/2011, con sentenza n. 1044/2011, condannava la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili (già Ufficio Energia e Reti Energetiche) per l’illegittimità del silenzio serbato in ordine alla richiesta di Autorizzazione Unica di cui all’oggetto ordinando, nei termini di 60 giorni dalla notifica della stessa, di formulare le proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata.
- La scrivente Sezione, in riscontro alla summenzionata sentenza n. 1044/2011 del Tar Puglia – sede di Bari, con nota prot. n. 9035 del 13/07/2011, richiedeva documentazione amministrativa in ottemperanza dell’art. 4 della L.R. 31/2008 e s.m.i. a cui la società proponente riscontrava con nota acquisita agli atti al prot. n. 10269 del 31/08/2011. Pertanto, in data 23/11/2011, si teneva la prima riunione di Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. n. 12378 del 18/10/2011, conclusasi con l’acquisizione di pareri, alcuni dei quali consistenti in richiedi di integrazione.
- Successivamente, alla luce dei pareri negativi del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici e Storici della Puglia, questa Sezione, con nota prot. n. 4645 del 03/06/2013, trasmetteva preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm..
- La scrivente Sezione ritenute non sufficienti al superamento dei dissensi espressi dal Servizio regionale Assetto del Territorio e della Soprintendenza le osservazioni formulate dal proponente, con nota prot. n. 7277 del 12/09/2013, comunicava il diniego dell’Autorizzazione Unica per l’impianto eolico in argomento. Pertanto, la Torremaggiore Energia S.r.l., presentava ricorso presso il TAR Puglia – sede di Bari per l’annullamento del summenzionato diniego. Il TAR Puglia, con sentenza n. 1202/2015, accoglieva parzialmente il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annullava il diniego di Autorizzazione Unica impugnato.
- Al fine di dare esecuzione alla summenzionata sentenza n. 1202/2015, la scrivente Sezione convocava la seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 12/01/2016, “... *al fine di consentire la rinnovata manifestazione dei pareri espressi dalla Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e dal Servizio Assetto del Territorio nella sede procedimentale propria sulla base del confronto dialettico di tutte le amministrazioni interessate, evidenziando che, comunque, il parere del Servizio del Territorio è stato ritenuto dal Giudice di primo grado non censurabile in quanto non affetto da evidente illogicità o erroneità...*”; analogamente anche “... *il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia risulta legittimamente reso, tenendo conto altresì nella valutazione tecnico-discrezionale di compatibilità paesaggistica dell’insistenza all’interno del bacino visivo del parco eolico progettato di diverse aree tutelate ex D.Lgs. 42/2004 ...*”. La seduta, giusto verbale prot. n. 86 del 16/01/2016, preso atto della conferma dei dissensi già manifestati nel corso del procedimento sia dal Segretariato Regionale per i Beni Culturali che dal Servizio Assetto del Territorio (ora Tutela e Valorizzazione del

Paesaggio), era aggiornata con la riserva da parte del Dirigente dell'Ufficio di effettuare le proprie valutazioni di merito, precisando che la riconvocazione della Conferenza di Servizi era stata effettuata in ossequio a quanto stabilito dal giudice, per consentire al Servizio Assetto del Territorio di *"... esprimere il proprio parere nella sede procedimentale propria, all'interno della quale appare essere attribuita la sua valenza procedimentale ..."*; *"... ciononostante, il Servizio Assetto del Territorio, non ha ritenuto di intervenire ..."* alla riunione *"... riproponendo, in violazione dell'onere rituale, di esprimere il proprio parere all'interno della conferenza, come ha avuto modo di evidenziare il TAR adito ..."*; determinando *"... di fatto una situazione del tutto analoga a quella per cui il procedimento è stato impugnato dalla Società e per cui oggi si ripropone da parte del Servizio Assetto del Territorio un parere, reso per iscritto, che non consente l'esplicitazione delle garanzie partecipative e che espone questa Amministrazione a prevedibili impugnazioni dei provvedimenti consequenziali, la cui responsabilità in caso di soccombenza deve essere ricondotta agli Uffici e/o Servizi che determinano con la loro condotta i presupposti di quella che è stata evidenziata dal TAR come «sviamento dell'azione Amministrativa» ..."*.

- La Torremaggiore Energia S.r.l. più di recente, con nota in atti al prot. n. 12160 dell'11/08/2023, invitava questa Sezione a prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 12/01/2016; e con successiva nota acquisita agli atti al prot. n. 13488 del 05/10/2023 informava l'Ufficio procedente di aver apportato modifiche al layout di impianto consistenti nella riduzione del numero di aerogeneratori e adozione di un differente modello di aerogeneratore, allegando una dichiarazione ex art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. *"... che prevede la riduzione del numero degli aerogeneratori da n. 32 a n. 22, lasciando invariata la potenza complessiva del parco eolico, con sostituzione del rotore con variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale (da 57 metri a 68 metri) e delle volumetrie di servizio (aumento dell'altezza della torre da 100 metri a 120 metri) non superiori al 20% ..."*.
- Considerato che successivamente alla suddetta seduta di Conferenza di Servizi non sono pervenute ulteriori comunicazioni dal proponente, né è stata assunta alcuna determinazione in merito al procedimento, anche in conseguenza dei plurimi avvicendamenti del ruolo di funzionario, del responsabile del procedimento e dei profili dirigenziali medio tempore occorsi, la scrivente Sezione, preso atto della sospensione di fatto intervenuta sul procedimento de quo, attribuibile anche ad una possibile perdita di interesse del proponente rispetto alla originaria configurazione progettuale, evidenziatasi anche dalla successiva ottimizzazione del layout progettuale, in rispetto del principio di proporzionalità e quindi di economia procedimentale, ha inteso procedere senza soluzione di continuità sull'istanza originariamente presentata, avendo preventivamente accertato la coincidenza di proponente, del contesto di riferimento territoriale e di intervento e di posizione degli aerogeneratori consolidati nel layout rimodulato.
- Pertanto, la scrivente Sezione con nota prot. n. 15198 del 28/11/2023 convocava per il giorno 09/01/2024 la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di che trattasi così come rimodulato a n. 22 aerogeneratori, in modalità videoconferenza, al fine di consentire l'acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/Enti coinvolte; contestualmente, atteso che il proponente aveva richiesto l'applicazione del regime normativo attuale sulla propria proposta per come rimodulata, avendo la Regione Puglia approvato e adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con DGR n. 176 del 16/02/2015, evidenziava la necessità di acquisire da parte della Provincia di Foggia, quale autorità delegata per le procedure paesaggistiche di cui all'art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i., una valutazione ai sensi del sopravvenuto PPTR. Altresì, invitava il proponente a depositare sul portale telematico Sistema Puglia la documentazione tecnica e progettuale adeguata alla luce della modifica al layout di progetto, consistente nella riduzione degli aerogeneratori a n. 22 per una potenza invariata pari a 96 MWe, al fine di consentire agli Enti coinvolti di rilasciare il proprio parere. Infine, con la medesima nota la scrivente Sezione invitava la Provincia di Foggia – Settore Ambiente a voler valutare le sopra citate modifiche rispetto agli impatti sul provvedimento di V.I.A. in atti, di cui alle richiamate D.D. n. 1353/2010 e D.D. n. 1276/2013.
- La società proponente con nota acquisita agli atti al prot. n. 15876 del 19/12/2023, considerato che *"... in data 5/10/2023 ha inoltrato comunicazione ex art. 6-bis del D. Lgs. n. 28/2011, prevedendo la*

riduzione del numero degli aerogeneratori da 32 a 22 e la modifica del rotore entro il limite del 20%, così come previsto alla lett. a) del comma 1”, atteso che “il richiamato comma 1 dell’art. 6-bis cit., stabilisce espressamente che dette modifiche del rotore «non sono sottoposte a valutazioni ambientali e paesaggistiche né all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati» mentre il successivo comma 2, nell’ipotesi in cui la comunicazione sia presentata nel corso del procedimento, specifica altresì che la stessa comunicazione «non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali»”, rappresentava che “... la Provincia di Foggia non dovrà effettuare alcuna nuova valutazione di impatto ambientale essendo la stessa espressamente esclusa dall’art. 6-bis; tanto più che nel caso di specie, poiché si è altresì ridotto il numero di aerogeneratori del 30% (da 32 a 22), diminuendo così sensibilmente l’impatto ambientale ...”.

- La prevista seduta veniva rinviata al giorno 17/01/2024 mantenendo le medesime condizioni di convocazione della seduta già comunicate con la nota prot. n. 15198 del 28/11/2023. La comunicazione di rinvio della riunione veniva trasmessa con nota prot. n. 19889 del 15/01/2024. La seduta era aggiornata con l’invito rivolto al proponente a voler provvedere alla verifica sulla sussistenza di usi civici, alla luce di quanto rappresentato dal Servizio regionale competente, e alla individuazione del modello di aerogeneratore da adottare anche alla luce di quanto evidenziato dall’ARPA Puglia – DAP di Foggia. Contestualmente la Sezione procedente reiterava l’invito rivolto alla Provincia di Foggia – Settore Ambiente a voler provvedere alla verifica della permanenza delle condizioni ambientali del progetto come modificato, e al competente Settore Paesaggio a rendere una valutazione ai sensi del sopravvenuto PPTR; a tal fine la Torremaggiore Energia S.r.l. era invitata a formalizzare istanza per il rilascio del provvedimento in materia paesaggistica succitato.
- La Sezione procedente con nota prot. n. 43140 del 25/01/2024 trasmetteva il verbale della citata riunione e contestualmente convocava la quarta riunione per il giorno 05/03/2024, sempre in modalità videoconferenza. La medesima comunicazione veniva trasmessa, per le vie brevi a mezzo mail, alla Provincia di Foggia per le incombenze ad essa spettanti.
- Il proponente provvedeva in data 05/03/2024 al deposito sul portale Sistema Puglia della documentazione inerente alla verifica della sussistenza di usi civici nell’area di impianto, e in data 02/01/2024 e 04/03/2024 della documentazione richiesta da ARPA Puglia nel corso della precedente riunione.
- La seduta del 05/03/2024, giusto verbale prot. n. 128664 del 12/03/2024, veniva aggiornata al fine di acquisire l’esito della richiesta alla Provincia di Foggia – Settore Ambiente, in ordine alla verifica della permanenza delle condizioni ambientali di cui alle D.D. n. 1353 del 07/05/2010 e D.D. n. 1276 del 31/05/2013 di proroga, alla luce della modifica del layout progettuale ex art. 6 bis del D.lgs. 28/2011 e s.m.i. proposta dalla società, nonché il provvedimento in materia paesaggistica da parte dell’articolazione provinciale competente, come delegata ex D.G.R. n. 2766 del 14/10/2010, preso atto dell’istanza presentata dalla società proponente in data 02/02/2024. Altresì, con riferimento alle opere di compensazione ex D.M. 10/09/2010 questa Sezione invitava il proponente a fornire evidenza dell’avvenuta trasmissione delle stesse all’ente territorialmente competente ovvero quest’ultimo a fornire riscontro.
- La società con pec in atti al prot. n. 116861 del 05/03/2024 trasmetteva al Comune di Torremaggiore la proposta consistente in un *“progetto di riqualificazione archeologico-paesaggistico del sito di Castel Fiorentino”*, fornendone evidenza alla Sezione procedente.
- La Provincia di Foggia con nota prot. n. 18784 del 11/04/2024, in atti al prot. n. 178936 di pari data, trasmetteva la Determinazione n. 564 del 09/04/2024 con la quale il dirigente del Servizio Tutela del Territorio determinava di rilasciare, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla società Torremaggiore Energia S.r.l. per l’intervento in oggetto *“limitatamente alla realizzazione degli aerogeneratori n. 32, 33, 35, 36 e 37”*, rispetto ai 22 proposti.
- In seguito la stessa Provincia con nota prot. n. 36516 del 09/07/2024, in atti al prot. n. 347372 di pari data, forniva il proprio riscontro alla richiesta avanzata da questo Ufficio in merito alla valutazione degli

impatti delle modifiche progettuali sul provvedimento di V.I.A. predetto, evidenziando che, in relazione al campo di applicazione dell'art. 6 bis del D. Lgs 28/2011, il legislatore ha stabilito che: *“Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie: (alinea così modificato dall’art. 7-bis, comma 1, lettera a), legge n. 51 del 2022) a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori”.*

- Successivamente, la Provincia di Foggia, vista l’istanza di riesame del summenzionato provvedimento trasmessa dalla società, con nota prot. n. 64820 del 04/12/2024, in atti al prot. n. 601473 di pari data, trasmetteva la Determinazione n. 2065 del 03/12/2024 avente ad oggetto **“Modifica della determinazione dirigenziale n. 564 del 09.04.2024”** con la quale il dirigente del Servizio Tutela del Territorio rilasciava, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, **l’accertamento di compatibilità paesaggistica** alla Torremaggiore Energia S.r.l. per l’intervento in oggetto **“limitatamente alla realizzazione degli aerogeneratori n. 33, 35, 36 e 37 (già assentiti con DET n. 564 del 09.04.2024) 31n, 34, 17, 19, 21, 15n e 32n [...]”**.
- Pertanto, la scrivente Sezione, tenuto conto della necessità di fornire evidenza agli Enti coinvolti nel presente procedimento del layout progettuale aggiornato, consistente in complessivi n. 11 WTG, così come proposto dalla società alla Provincia di Foggia ed assentito dal punto di vista paesaggistico con ultima D.D. n. 2065/2024, nonché al fine di raccogliere i pareri non ancora acquisiti e necessari ai fini della conclusione del procedimento, con nota prot. n. 16314 del 13/01/2025 convocava per il giorno 27/01/2025 una Conferenza di Servizi in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 14ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. Con la medesima nota la Sezione invitava:
 - la società a provvedere al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione “Conferenza di Servizi” della documentazione aggiornata all’ultima revisione progettuale consistente nella rimodulazione del numero degli aerogeneratori da n. 22 a n. 11 e nello spostamento di n. 3 aerogeneratori (n. 15, n. 31, n. 32);
 - la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, a fronte della modifica di layout progettuale intervenuta, a voler provvedere alla verifica della permanenza delle condizioni ambientali di cui al provvedimento di V.I.A. in atti (D.D. n. 1353 del 07/05/2010 e D.D. n. 1276 del 31/05/2013 di proroga), o in subordine a fornire riscontro circa l’assoggettabilità di dette modifiche a nuova valutazione ambientale.
- La società proponente in data 23/01/2025 provvedeva al deposito sul portale telematico regionale del progetto aggiornato all’ultima revisione progettuale.
- Nel corso della seduta venivano acquisiti i pareri contributi intervenuti successivamente alla precedente Conferenza di Servizi, nonché la nota prot. n. 4253 del 27/01/2025 con la quale la Provincia di Foggia – Settore Ambiente subordinava la conferma della permanenza delle condizioni ambientali di cui al provvedimento di V.I.A. in atti (D.D. n. 1353 del 07/05/2010 e D.D. n. 1276 del 31/05/2013 di proroga) al rispetto di alcune prescrizioni, ivi dettagliatamente riportate; pertanto questa Sezione invitava la società proponente a provvedere all’adeguamento del progetto definitivo al suddetto quadro prescrittivo, consistente essenzialmente in lievi spostamenti di alcuni aerogeneratori all’interno dell’area spazzata, rientranti tra le modifiche non sostanziali. Altresì, alla luce dell’aggiornamento progettuale intervenuto, nonché dell’ulteriore revisione richiesta dalla Provincia di Foggia nei termini di cui alla succitata nota, la società era invitata a formalizzare nuova istanza volta all’ottenimento del nullaosta ENAC. Infine, con riferimento alle opere di compensazione ex D.M. 10/09/2010 e L.R. n. 28 del 7/11/2022, questa Sezione,

preso atto della proposta formalizzata dalla società proponente in favore del Comune di Torremaggiore in data 05/03/2024, in atti al prot. n. 116861 di pari data, e confermata in sede di conferenza, invitava l'amministrazione territorialmente competente a fornire riscontro.

- Questa Sezione con nota prot. n. 81326 del 14/02/2025 trasmetteva il verbale della suddetta seduta conclusiva e, preso atto dell'avvenuto deposito sul portale Sistema degli elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni rese dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente in sede di conferenza decisoria, nonché dell'evidenza dell'avvenuta attivazione dell'iter di valutazione volto al rilascio del nullaosta da parte di ENAC per il progetto così come da ultimo aggiornato, invitava il Servizio regionale Gestione Opere Pubbliche a voler visionare fornire il contributo di propria competenza, rinviando la formalizzazione della conclusione del procedimento successivamente al decorrere del termine previsto per la procedura relativa alla comunicazione di cui al D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..
- Successivamente la Sezione con nota prot. n. 207442 del 18/04/2025, tenuto conto delle modifiche progettuali intervenute, consistenti, preliminarmente, nella riduzione degli aerogeneratori da n. 32 a n. 22 per una potenza invariata pari a 96 MW (ex art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.), e successivamente in un'ulteriore riduzione da n. 22 a n. 11 per una potenza complessiva pari a 33 MW (ultimo layout così come assentito dal punto di vista paesaggistico dalla Provincia di Foggia rif. provv. n. 564 del 09/04/2024 e n. 2065 del 03/12/2024), invitava il proponente a rinnovare formalmente l'impegno all'attuazione delle misure di compensazione da corrispondere al Comune di Torremaggiore, **nonché a voler fornire evidenza del raffronto tra quanto proposto e quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010, applicando la misura massima consentita essendo accertato il ricorrere delle circostanze previste dalla Legge Marzano 239/2004 art. 1, comma 4, lett. f..**
- La società con nota in atti al prot. n. 209872 del 22/04/2025 rinnovava formalmente *“l'impegno all'attuazione delle misure di compensazione da corrispondersi al Comune di Torremaggiore di cui alla proposta del 5.3.2024 che resta ferma anche con il progetto rimodulato a n. 11 aerogeneratori”* e forniva le delucidazioni richieste da questa Sezione, dandone altresì evidenza al Comune di Torremaggiore.
- In seguito, questo Ufficio procedente, venuto a conoscenza da parte Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (rif. nota prot. n. 0213481/2025 acquisita agli atti al prot. n. 0213552 del 23/04/2025), che il Comune di Torremaggiore aveva richiesto a quest'ultima l'attivazione dei poteri di vigilanza, controllo e intervento ex art. 155 del D.Lgs. n. 42/2004 in merito agli atti rilasciati dalla Provincia di Foggia delegata in materia paesaggistica, di cui alle D.D. n. 564 del 09/04/2024 e n. 2065 del 03/12/2024, con nota prot. n. 220130 del 28/04/2025 forniva il proprio riscontro informando gli Enti interessati che avrebbe atteso 20 giorni per la formalizzazione della conclusione dell'attività istruttoria del procedimento in argomento al fine di consentire la conclusione di dette attività di vigilanza a seguito dei quali avrebbe proceduto per quanto già in atti.
- La Provincia di Foggia con nota prot. n. 28425 del 19/05/2025, in atti al prot. n. 263869 di pari data, forniva il proprio contributo in ordine alla summenzionata comunicazione della Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e trasmetteva la documentazione utile all'espletamento delle procedure previste.
- La Sezione procedente con nota prot. n. 309859 del 10/06/2025, pur preso atto della mancata evidenza circa l'esito della procedura ex art. 155 del D.Lgs. n. 42/2004, tenuto conto, tuttavia dell'obbligo in capo alla stessa Sezione di conclusione del procedimento, comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D.Lgs. 387/2003 all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi per la costruzione e l'esercizio con prescrizioni di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG), località “Castellana – Il Sequestro - Colavecchia – Figurelle – Mondella – Spiavento – La Lisca”, costituito da n. 11 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 33 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse per il collegamento dell'impianto alla Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di San Severo (FG); e contestualmente invitava la società a provvedere agli adempimenti di rito propedeutici al rilascio del suddetto titolo entro un termine pari a venti giorni.
- Successivamente l'ARPA Puglia – DAP Foggia, in riscontro alla nota (in atti al prot. ARPA prot. n. 36464

del 17/06/2025) con cui la società aveva richiesto di precisare se il precedente parere favorevole in atti reso dalla stessa Agenzia rif. prot. n. 14303 del 05/03/2024 fosse *“relativo anche alla congruità dei costi di dismissione e ripristino indicati nella relazione asseverata ed al relativo quadro economico già depositati in atti”*, trasmetteva a questa Sezione la nota prot. n. 37731 del 23/06/2025 con la quale comunicava la congruità della valutazione dei prezzi e dei costi di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi.

- La società con nota acquisita al prot. n. 350870 del 25/06/2025 trasmetteva a mezzo pec la documentazione richiesta con la summenzionata nota di conclusione e forniva evidenza dell'avvenuto caricamento sul portale telematico del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi; con la medesima nota il proponente chiedeva la modifica dell'ammontare della fideiussione a garanzia della dismissione ai sensi dell'art.20 della L.R. 52/2019, ovvero sulla base dei costi di dismissione, allegando, a tal fine, il Quadro Economico per gli interventi di dismissione e relativi allegati e dichiarazione asseverata resa dal progettista relativa alla completezza della suddetta documentazione, già resi disponibili sul portale telematico, nonché il summenzionato parere espresso dall'ARPA Puglia – DAP Foggia prot. n. 37731/2025 del 23/06/2025.
- La società con successiva nota in atti al prot. n. 373130 del 03/07/2025 comunicava le coordinate degli aerogeneratori di progetto rettificate, allegando la Relazione Tecnica (“UNRSE18_Relazione Tecnica rev.3”) in sostituzione di quella precedentemente depositata sul portale telematico, quest'ultima viziata da un refuso nella tabella riportante le coordinate.
- In seguito, con nota acquisita al prot. n. 376885 del 04/07/2025, la Torremaggiore Energia S.r.l. trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente da parte dell'Amministratore Unico in data 04/07/2025.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari**, nota prot. n. 97 del 03/01/2024:

“[...] si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. “B” e “C” mentre per le restanti, ricadenti in categ. “A”, non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità, da parte di questo Comando sul progetto, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi.”

- **Ministero della Difesa – Marina Militare, COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD**, nota prot. n. 1254 del 11/01/2024:

“[...] si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del suddetto impianto eolico, come da documentazione progettuale visionata tramite il portale www.sistema.puglia.it.”

- **Ministero della Difesa – COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA**, nota prot. n. 2817 del 02/02/2024:

“In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando: ESAMINATA l'istanza della REGIONE PUGLIA; TENUTO CONTO che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro; ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione

è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota prot. n. 4846 del 15/03/2024

"Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

Diversamente, la realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non è coinvolta nella trattazione in argomento a meno di eventuali modifiche che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato e che il parere finalizzato all'esecuzione dell'opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture - Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 464529 del 25/09/2024:

"[...] Per le intersezioni con il "Vallone del Macchione e dell'Acqua Sparta", il "Canale Santa Maria" e per le interferenze derivanti dal reticolo idrografico minore occorre specificare che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensive delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

Atteso che le intersezioni sopraindicate ricadono all'interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, come si rileva agevolmente dal Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata (DGR n.736 del 23.05.2022), accessibile al link <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>, la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di conferenza di servizi."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture - Sezione Risorse idriche**, nota prot. n. 234405 del 16/05/2024:

"[...] questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di competenza, che nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- *siano rispettate le misure presenti nel Piano di Azione Nitrati;*
- *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*

- *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.”*
- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nota prot. n. 115859 del 05/03/2024:**

“[...] Dall’analisi degli elaborati progettuali pubblicati all’indirizzo web <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, si rileva che le opere di connessione dell’impianto di produzione alla stazione di trasformazione ricadono su aree del Demanio Armentizio, specificatamente su aree appartenenti al regio Braccio n. 11 “Pozzo delle capre – fiume Triolo”, che risultano classificate dal vigente Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT) come appartenenti alla classe b) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, ovvero tra “aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico”.

Nello specifico, dagli elaborati grafici e dagli shape allegati al progetto si evince che i cavidotti di connessione interferenti con il Demanio Armentizio insistono trasversalmente su strada asfaltata non qualificata, la cui competenza, se non diversamente dimostrato, è in capo a questo Servizio. Pertanto, rientrando gli attraversamenti di cavidotti interrati su strade esistenti, sia trasversali che longitudinali, tra gli usi consentiti e regolamentati dal R.R. 23/2011 “Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”, sarà necessario chiedere a questo Servizio istanza di concessione, mediante la quale saranno regolati tempi, condizioni, modalità di utilizzo e canone annuo da corrispondersi.

In riferimento agli impatti, si segnala che i suoli tratturali classificati in a) dal QAT sono vincolati quali beni di interesse storico-artistico-archeologico ai sensi del D.M. del 22.12.1983, e dunque sottoposti alla disciplina del D. Lgs. 42/2004 parte II, per i quali valgono le indicazioni di cui all’art. 20 D.Lgs. 199/2021. Tanto si riferisce ai fini della corretta valutazione dell’area buffer dell’impianto, di cui le torri 8, 13, 15, 17, 19, 21, 34, 38, 41, 42 risultano ubicate a meno di 3 km dall’area a) dei tronchi armentizi come di seguito specificato e, pertanto, al di fuori delle aree idonee ai sensi del suddetto art. 20 D.Lgs. 199/2021.

n. pala	entro 3 km da tr.n.5	entro 3 km da tr.n. 11	Entro 3 km da Riposo Carro o Sequestro
3	no	no	no
7	sì	no	sì
8	sì	no	sì
9	no	no	no
11	no	no	no
13	sì	no	sì
15	sì	no	sì
17	sì	sì	sì
19	sì	sì	sì
21	sì	sì	sì
26	no	no	no
30	no	no	no
31	no	no	no
32	no	no	no
33	no	no	no
34	no	sì	no
35	no	no	no

36	no	no	no
37	no	no	no
38	sì	no	no
41	sì	no	no
42	sì	no	no

Tutto ciò premesso, e considerato che le criticità relative alla posizione degli aerogeneratori entro la fascia di 3 km delle aree armentizie siano superabili solo a fronte della conclusione positiva della conferenza, con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici, si esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell'impianto in oggetto, alle seguenti condizioni:

- sia acquisito parere favorevole da parte degli organi territorialmente competenti in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento;*
 - siano previste opere di natura compensativa dell'impianto di produzione con interventi di mitigazione degli impatti e valorizzazione dei tratturi n. 5 "Celano- Foggia", n. 11 "Regio braccio Pozzo delle capre-Triolo", e Riposo " Carro o Sequestro", da concordare con questo Servizio, secondo i criteri progettuali espressi nel Documento regionale di valorizzazione dei tratturi in corso di adozione;*
 - la posa dei cavidotti di connessione avvenga in corrispondenza della sede stradale;*
 - sia presentata istanza di concessione per il tratto di cavidotto su strada non qualificata;*
 - eventuali occupazioni temporanee siano rimosse alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi."*
- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, nota prot. n. 16171 del 21/12/2023:

"[...] per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021. Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021."

A tal riguardo si rappresenta che il proponente depositava sul portale telematico regionale dichiarazione sostitutiva con cui il tecnico progettista dichiara che *"Che le aree interessate dal parco eolico della Torremaggiore Energia da realizzarsi in agro di Torremaggiore (FG) non sono soggette alla presenza di usi civici, come risultanza dell'analisi avvenuta sul portale telematico della Regione Puglia in data 20/01/2024"*.

- **Provincia di Foggia:**
- Determinazione n. 2065 del 03/12/2024 - Accertamento di compatibilità paesaggistica art. 91 delle NTA del PPTR - Modifica della Determinazione Dirigenziale n. 564 del 09/04/2024:

"[...] rilevato che con Determinazione dirigenziale n. 564 del 09.04.2024 è stato rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica art 91 delle NTA del PPTR; Vista la nota n. 29063 del 30.05.2024 con la quale, su richiesta del proponente Torremaggiore Energia SRL, è stata convocata un'audizione tesa al superamento di alcune criticità riscontrate dal proponente, nello specifico:

- un ritardo nella formulazione del parere rilasciato (sostenendo di fatto che si è formato il silenzio assenso ex art. 17-bis);*
- errata interpretazione dell'art. 20, comma 8, lett. c), del D. Lgs. n. 199/2021, che individua le Aree idonee cui applicare semplificazioni procedurali, senza in alcun modo classificare quali inidonee tutte le restanti aree che non vi rientrano. Infatti, lo stesso articolo 20, al comma 7, espressamente dispone che: "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito*

di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.”

Considerate le valutazioni congiunte formulate dalla Commissione e dal Responsabile del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento, tutto ciò premesso, ritiene di poter accogliere le richieste formulate dal proponente con nota acquisita al protocollo n. 61905 del 21.11.2024.

Nello specifico si ritiene di integrare quanto già assentito con DET n. 564 del 09.04.2024 con il rilascio del parere favorevole, in ordine agli aspetti paesaggistici, per la realizzazione degli aerogeneratori 31n, 34, 17, 19, 21, 15n e 32n.

Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto con le seguenti prescrizioni:

Al fine di consentire un migliore inserimento paesaggistico dell'opera si ritiene necessario disporre le seguenti prescrizioni:

- installazione di un sistema radar di blocco dell'intero impianto in caso di avvicinamento e transito di avifauna e/o chirotteri;*
- Dovrà essere ridotta al minimo e per le sole finalità dell'intervento la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva;*
- Non è ammissibile l'apertura di nuove strade;*
- la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l'utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;*
- Nel rispetto delle norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti sull'avifauna, si dovranno utilizzare soluzioni cromatiche neutre di vernici antiriflettenti e colorazioni che contribuiscano alla creazione di un progetto di Paesaggio;*
- i generatori avranno fondazioni realizzate sotto la superficie del terreno così che le torri appaiano appoggiate direttamente al suolo permettendo un uso del suolo coerente con il contesto agricolo;*
- saranno adottate macchine con eliche a bassa velocità di rotazione (minore impatto visivo, sonoro, ecologico e psicologico);*
- le opere di connessione saranno interrate nel sedime della viabilità esistente e tutti gli attraversamenti di Beni o UCP (p. es. Tratturi), saranno interrati senza interessare i Beni o UCP attraversati né danneggiare la vegetazione naturale ivi presente.*

In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere “misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici”.

Per quanto sopra evidenziato dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti delegati alla tutela del Bene Pubblico nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per:

- Considerata la valenza archeologica e storica dell'area dovrà essere realizzato il Progetto di Valorizzazione di Castel Fiorentino quale misura di compensazione ambientale così come proposto con nota Acquisita al prot. generale dell'Ente n. 58753 del 23.11.2021; tale intervento dovrà essere opportunamente concordato con l'amministrazione comunale nonché con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;*
- La realizzazione di una pubblica illuminazione alimentata da fonti rinnovabili per quei tratti in cui la visibilità è particolarmente ridotta.*

[...] DETERMINA

DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla Società Torremaggiore Energia SRL per l'intervento avente il seguente oggetto: “Realizzazione di un parco eolico in agro di Torremaggiore in località “Castellana, Il Sequestro, Colavecchia, Figurelle, Montella, Spiavento, La Liscia” “limitatamente alla realizzazione degli

aerogeneratori n. 33, 35, 36 e 37 (già assentiti con DET n. 564 del 09.04.2024) 31n, 34, 17, 19, 21, 15n e 32n " come riportato in narrativa al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni".

- nota prot. n. 4253/2025 del 27/01/2025:

"[...] Considerato che le condizioni ambientali del layout originario sono stati già oggetto di valutazione di impatto ambientale da parte della Provincia di Foggia, giusta D.D. n. 1353 del 07/05/2010 e D.D. n. 1276 del 31/05/2013 di proroga, per n. 32 aerogeneratori rispetto ai n. 45 presentati.

Viste le modifiche effettuate al layout originario da parte del Proponente, consistenti preliminarmente, nella riduzione degli aerogeneratori da n. 32 a n. 22, per una potenza invariata pari a 96 MWe e adozione di un differente modello di aerogeneratore, con variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale (da 57 metri a 68 metri) e delle volumetrie di servizio (aumento dell'altezza della torre da 100 metri a 120 metri) non superiori al 20%.

Preso atto della Determinazione dirigenziale n. 564 del 09/04/2024 con la quale il dirigente del Servizio Tutela del Territorio ha determinato di rilasciare, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla società Torremaggiore Energia S.r.l. per l'intervento in oggetto limitatamente alla realizzazione degli aerogeneratori n. 32, 33, 35, 36 e 37, rispetto ai 22 proposti.

Viste le successive modifiche effettuate al layout originario da parte del Proponente, nella riduzione degli aerogeneratori da n. 22 a n. 11, per una potenza pari a 33 MW, a seguito della succitata Determinazione dirigenziale n. 564 del 09/04/2024.

Preso atto della Determinazione dirigenziale n. 2065 del 03/12/2024 con la quale il Dirigente del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia, a seguito della suindicata modifica del layout originario, ha determinato di rilasciare, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla società Torremaggiore Energia S.r.l. per l'intervento in oggetto "limitatamente alla realizzazione degli aerogeneratori n. 33, 35, 36 e 37 (già assentiti con la succitata Determinazione dirigenziale n. 564 del 09.04.2024 del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia) 31n, 34, 17, 19, 21, 15n e 32n [...]".

Atteso che in data 09/07/2024, il Servizio scrivente, con nota n. prot. 36516, ha riscontrato alla Sezione Energetica della Regione Puglia, a seguito della richiesta relativa alla valutazione delle modifiche degli impatti del sul provvedimento di V.I.A., di cui alle D.D. n. 1353 del 07/05/2010 e D.D. n. 1276 del 31/05/2013 di proroga, rilevando che, in relazione al campo di applicazione dell'art. 6 bis del D. Lgs 28/2011, il legislatore ha stabilito che: "Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

(alinea così modificato dall'art. 7-bis, comma 1, lettera a), legge n. 51 del 2022)

- a. impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori".*

Alla luce di quanto esposto, con riferimento alla richiesta di verifica della permanenza delle condizioni ambientali di cui al provvedimento di V.I.A. in atti (D.D. n. 1353 del 07/05/2010 e D.D. n. 1276 del 31/05/2013 di proroga), si rappresenta che il servizio scrivente, su impulso della Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, ha effettuato verifica riscontrando che permangono le condizioni ambientali di cui al provvedimento di V.I.A. in atti (D.D. n. 1353 del 07/05/2010 e D.D. n. 1276 del 31/05/2013 di proroga), a condizione che:

1) per la wtg 17: il cavidotto che taglia l'UCP sito storico-culturale dovrà essere interrato lungo il sedime della viabilità esistente e la piazzola del suddetto aerogeneratore dovrà essere posta al di fuori del buffer del sopracitato UCP;

2) Le wtg 32n – 33 – 35 dovranno essere delocalizzate rispetto alla linea elettrica esistente 380 kV ROTELLO -

S. SEVERO, al fine di assicurare una distanza da tale linea pari al loro ribaltamento ($H_{hub} + \text{raggio}$) maggiorato del 20%, ovvero, per le stesse, si dovrà acquisire nulla osta da parte di Terna;

3) La wtg 31n dovrà essere delocalizzata opportunamente al fine di evitare che la proiezione dell'area spazzata ricada sulla viabilità adiacente esistente.

Restano comunque in capo all'autorità procedente (Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica) le verifiche in ordine ad eventuali aggiornamenti normativi, norme transitorie, ed al rispetto dell'art. 14 quater della l. 241/90 e s.m.i. con riferimento a tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi."

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (già Autorità di Bacino della Puglia),** nota prot. n. 17906 del 21/12/2015 con cui conferma il parere espresso con nota prot. n. 11040 del 18/09/2012:

[...] ritiene per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di

135 MW in località "Castellana - Il Sequestro Colavecchia - Figurelle Mondella Spiavento - La Lisca" nel Comune di Torremaggiore (FG) costituito da n. 32 aerogeneratori, della potenza ciascuno di 3 MW, da alcuni tratti di strada da realizzare, da un cavidotto di vettoriamento a 30 KV della lunghezza complessiva di circa 44 Km, da sette cabine di raccolta e da una sottostazione di trasformazione 30KV/150KV in località "Motta Regina" in agro di San Severo (FG), sia compatibile con le previsioni del PAI approvato con la esclusione della strada di accesso all'aerogeneratore 35, risultando per un tratto ubicata in area allagabile, e a condizione che:

- *la recinzione dell'area della sottostazione di trasformazione elettrica 30KV/150KV sia realizzata in grigliato a maglia aperta senza prevedere opere in muratura e/o cls fuori terra in modo da non costituire un significativo ostacolo al libero deflusso delle acque;*
- *siano previsti, nell'area della sottostazione di trasformazione, opportuni sistemi di raccolta delle acque zenitali e sia ridotta al minimo l'impermeabilizzazione delle aree esterne;*
- *le opere previste nella sottostazione elettrica siano realizzate in modo da non alterare il regime delle eventuali falde idriche superficiali;*
- *il tombino stradale, previsto, in località "Mass." Fiorentina", a corredo della strada da realizzare per l'accesso agli aerogeneratori 39 e 40, per l'attraversamento del "Can." del Macchione" sia posizionato in asse con la linea di impluvio prevedendo eventuali opere di imbocco e di sbocco;*
- *le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;*
- *le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;*
- *siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;*
- *durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;*
- *sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;*
- *il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate;*
- *il terreno proveniente dagli sbancamenti non sia accumulato lungo i versanti, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi, e che siano individuati, in fase di progettazione esecutiva, modalità e siti di stoccaggio, ancorché provvisori, conformi alla normativa in materia.*

Sarà compito del RUP la verifica e l'adempimento delle suddette prescrizioni."

- **Comune di Torremaggiore (FG),** nota prot. n. 21438 del 22/10/2024:

"[...], questo Comune invita codesta Società proponente per la realizzazione del suddetto parco eolico, a

concordare un incontro con i sottoscritti, presso la sede municipale dell'Ente, al fine di pattuire le "misure di compensazione ambientali e territoriali, previste dal D.M. 10.09.2010 a norma della L.R. n. 28 del 07-11-2022, da corrispondere prima della sua installazione, anche previa stipula di specifica Convenzione con questo Ente. Inoltre si chiede di fornire l'elaborato progettuale in scala opportuna, dell'intervento riguardante il territorio di questo comune, utile a stabilirne l'entità, alla quale riferirsi per le misure compensative."

Con riferimento alla su riportata comunicazione, il proponente forniva riscontro al Comune con nota in atti al prot. n. 520048 del 23/10/2024, chiedendo disponibilità ad un incontro.

- **Arpa Puglia - DAP Foggia**, nota prot. n. 14303 del 05/03/2024:

"Premesso che: [...]"

- In relazione al progetto questo Dipartimento ha già espresso le seguenti valutazioni: Protocollo n.57760 del 22-11-2011 DAP I Parere con richiesta integrazioni (allegato 1); Protocollo n. 12268 del 5-3-2012 DAP II Parere Favorevole (allegato 2); Protocollo n. 17891 del 30-3-2012 DAP III parere per tre tipi di aerogeneratore (allegato 3);
- Con nota protocollo n.1037 del 8-1-2024 questo Dipartimento confermava valutazione favorevole a condizione che l'aerogeneratore fosse rimasto invariato rispetto ad uno dei tre per il quale era già stata espressa valutazione favorevole n.17891 del 30-3-2012.
- Con nota acquisita al protocollo ARPA n.5080 del 26-1-2024 codesta A.C., convocava nuova CdS e trasmetteva il verbale della CdS del 17-1-2024 evidenziando la necessità che il proponente fornisca i dovuti chiarimenti a questa Agenzia.
- La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori o delle distanze di quest'ultimi da ricettori e strade. Dal punto di vista tecnico non può che ribadirsi che l'analisi progettuale e la conseguente valutazione non può prescindere dall'aerogeneratore, non solo nelle caratteristiche fisiche e geometriche, ma anche da marca e modello di aerogeneratore, già fosse anche solo per la curva emissiva del rumore al variare della velocità del vento, ipotesi alla base della valutazione tecnica del rumore. La curva caratteristica emissiva cambia e assume valori differenti se varia anche solo il modello di aerogeneratore.

Preso atto in data odierna che:

- nella documentazione agli atti acquisibile sul sito istituzionale, risulta prodotta nuova documentazione consistente in: "relazione di previsione di impatto acustico", "calcolo della gittata massima per rottura degli elementi rotanti e verifica delle distanze ai sensi del DM 10-9-2010";
- risulta evidenziata la marca e il modello dell'aerogeneratore che si intende installare, oggetto della progettazione, con riduzione degli aerogeneratori da 45 a 22.

Pertanto, per quanto di competenza in relazione agli aspetti emissivi nell'ambiente, si ritiene che si possa esprimere parere favorevole alla proposta di intervento in oggetto a condizione che siano adottate le seguenti prescrizioni.

1. Il proponente ha elaborato la progettazione sull'aerogeneratore che intende installare con le seguenti caratteristiche: **marca Vestas V136, potenza nominale fino a 4,5MW, diametro rotore m.136, altezza mozzo m.120, altezza complessiva m.188, rpm 14**. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implicano una precisa valutazione acustica, della gittata massima e delle distanze di quest'ultimi da ricettori e strade. Pertanto in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica.

2. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. La valutazione acustica prodotta al variare della velocità del vento non ha registrato superamenti di limiti. Tuttavia si prescrive che nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno

e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto.

3. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.). Nella fase di cantiere dovranno essere predisposte aree dedicate al deposito temporaneo dei materiali configurabili come rifiuti; il deposito temporaneo dovrà avvenire per categorie omogenee identificate con codice E.E.R. in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.

4. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni."

- **ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile**, nota prot. n. 3595 del 10/01/2024:

"Si fa riferimento alla Vostra nota del 29/12/2023, acquisita al prot. ENAC 0000563 del 03/01/2024, per comunicare quanto segue:

1) le autorizzazioni ENAC hanno un limite di 3 anni dalla data del rilascio, con estensione su richiesta a 5; decaduti tali termini l'autorizzazione si ritiene scaduta ed occorre presentare una nuova istanza, così come indicato nella procedura di valutazione ostacoli (documento di "VERIFICA PRELIMINARE")

2) la nota alla quale si fa riferimento (prot. ENAC 0011937), a firma dell'Ing. A. Scialla, in qualità di Direttore Operazioni Napoli, risale al 30/01/2013.

Considerando quindi:

- il notevole intervallo di tempo trascorso dalla nota ENAC e la possibilità che i parametri progettuali possano essere modificati;
- la possibilità che l'impianto risulti incompatibile con eventuali altri impianti eventualmente già realizzati;
- la necessità della Scrivente di fornire le opportune prescrizioni cromatiche e luminose;

si richiede la sottomissione di una nuova istanza al fine di analizzare l'impianto nuovamente e fornire il relativo Nulla Osta."

Con riferimento alla summenzionata comunicazione il proponente con nota in atti al prot. n. 26531 del 17/01/2024 riscontrava ad ENAC facendo rilevare che "ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della legge n. 241/1990 «i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determina motivata di conclusione della conferenza». Pertanto, il Vs. parere del 30.1.2013 è pienamente valido e la sua efficacia decorrerà dalla data di emanazione del provvedimento regionale di conclusione della conferenza. In ogni caso, per solo spirito di collaborazione, siamo disponibili a fornire ogni ulteriore elemento per consentirvi una nuova eventuale valutazione, fermo restando che tutti i dati relativi al parco eolico sono presenti sul portale regionale."

Si fa presente che con il su richiamato parere prot. n. 11937 del 30/01/2013 ENAC comunicava "che il parco eolico proposto potrà essere realizzato in quanto il professionista incaricato, dai dati tecnici indicati nella richiesta, in particolare ubicazione ed altezza, non ha rilevato Interferenze con le superfici aeronautiche di Interesse aeroportuale. Tuttavia si rappresenta che la proposta di segnalazione diurna e notturna non è coerente con le previsioni del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" atteso che l'altezza degli aerogeneratori è maggiore di 150 mt.

A tal fine è stata interessata la Direzione Operatività per la definizione di un unico criterio generale e sarà cura di questa Direzione Indicare, appena possibile, come dovrà essere ripresentata la proposta di segnalazione notturna dell'impianto la quale potrà interessare anche la tipologia e il numero delle lampade da utilizzare.

Si fa infine presente che per l'impianto in questione dovrà essere acquisito, da parte di codesta Società, prima

della realizzazione, il nulla osta dell'Aeronautica Militare."

Sul punto si dà atto dell'attivazione da parte del proponente dell'iter di valutazione volto al rilascio del nuovo nullaosta di ENAC, avvenuta in data 28/01/2025, per il progetto così come da ultimo adeguato agli esiti della Conferenza di Servizi. Alla data di adozione della presente Determinazione l'Ufficio Procedente ENAC non ha notiziato l'Ufficio Procedente in merito all'esito della procedura prevista.

Inoltre, si fa rappresentare che **l'Aeronautica Militare - Comando Scuole/3^Regione Aerea**, con nota circolare prot. n. M_D ABA001 REG2022 0058521 15-12-2022, ha comunicato l'Elenco dei comuni per i quali il parere/nulla osta del comando territoriale dell'aeronautica militare non è necessario. Nello specifico, con la prefata circolare, rappresenta che *"nei casi in cui gli interventi proposti, incluse tutte le pertinenti opere accessorie, ricadano interamente ed esclusivamente nelle aree riportate negli allegati elenchi, il parere o l'autorizzazione dello scrivente potranno intendersi espressi in senso favorevole; in tali circostanze, l'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo potrà riportare gli estremi del presente atto nel novero degli atti di assenso acquisiti [...]"; "ferme restando le prescrizioni della circolare prot. n. 146/394/4422 del 09-08-2000 dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica ed alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, valide per tutto il territorio nazionale"*. Essendo il Comune di Torremaggiore, il cui territorio è inciso dal parco eolico, ricompreso nel suddetto elenco, si ritiene assolto l'obbligo in capo al proponente.

- **ASL Foggia**, nota prot. n. 6362 del 17/01/2024:

"[...] Esaminati gli elaborati relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alle relazioni previsionali di impatto acustico e di protezione dai campi elettromagnetici si esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, per quanto di competenza di questo Servizio, a condizione che:

1) Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione previsionale di impatto acustico, relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aereogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottati le consequenziali misure per l'abbattimento del rumore ed ove non sia possibile, l'eliminazione degli aereogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto.

2) Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici dovrà avvenire mediante il Consorzio obbligatorio degli olii esausti.

3) Vengano adottate tutte le misure previste nella relazione previsionale di impatto elettromagnetico, con l'effettuazione delle misurazioni ad impianto in esercizio.

- **ANAS S.p.A.**, nota prot. n. 61650 del 24/01/2024:

[...] esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.a non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione."

- **Terna S.p.A.**, nota prot. n. 13859 del 24/12/2015, parere favorevole confermato con nota prot. n. P20240002849 del 10/01/2024:

"[...] Premesso che:

- *in data 03.03.2008 la società AENERGY S.r.l. (ora TORREMAGGIORE ENERGIA S.r.l.) ha richiesto a Terna il preventivo di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto eolico da 150 MVA nel Comune di Torremaggiore (FG);*
- *in data 07.04.2008 con lettera prot. TE/P2008005563 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione che prevede il collegamento in antenna alla sezione 150 kV della futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150 kV da inserire in entra esce sulla linea RTN 380 kV "Foggia - Larino";*
- *in data 04.08.2008 la Società ha accettato la STMG suddetta;*
- *in data 16.11.2011 con lettera prot. TE/A20110031234 la Società ha trasmesso a TERNA la documentazione progettuale delle opere RTN di connessione;*

- *in data 29.11.2011 con lettera prot. TE/A20110018216 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete.*

Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto in sede di Conferenza dei Servizi non corrisponde al valore di potenza della pratica di connessione; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente)."

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 306 del 12/12/2023:

"[...] Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose."

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana**, nota prot. n. 853 del 12/02/2025:

"[...] In riferimento all'oggetto, premesso che

- *Con nota prot. n. 0015198 del 28/11/2023, trasmessa a mezzo pec, nostro prot. RFI-VDO-DOIT.BA.ING\A0011\A\2023\0001038, Codesto Ente ha indetto la Conferenza di Servizi relativamente alle opere in oggetto;*
- *Con nota prot. RFI-VDO-DOIT.BA\PEC\P\2024\0000104 del 08/01/2024, Questa Direzione ha comunicato che "Non è stato possibile esaminare gli elaborati relativi all'opera di cui in oggetto in quanto dal portale web "www.sistema.puglia.it" il progetto non risulta visionabile.";*
- *Con nota del 09/01/2024, trasmessa a mezzo pec, nostro prot. RFI-VDO- DOIT.BA.ING\A0011\A\2024\0000209, la Società Torremaggiore Energia s.r.l. ha comunicato la non interferenza dell'impianto con sedi ferroviarie o infrastrutture ad esse afferenti, trasmettendo un layout d'impianto su base IGM;*
- *Con nota prot. RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\P\2024\0000608\ del 01/02/2024, Questa Direzione ha comunicato richiesta di esclusione dal Procedimento in oggetto, a meno che non siano presentate varianti sostanziali al progetto che possano interessare infrastruttura ferroviaria gestita da Questa Società;*
- *Con nota prot. .0016314/2025 del 13/01/2025, trasmessa a mezzo pec, nostro prot. RFI-VDO-DOIT. BA.ING\PEC\P\2025\0000594, Codesto Ente ha indetto una ulteriore Conferenza di Servizi per il giorno 27/01/2025, a seguito di aggiornamento del layout progettuale consistente in complessivi n. 11 WTG;*
- *con nota prot. RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\P\2025\0000519\ del 28/01/2025, la Scrivente ha comunicato l'impossibilità di esaminare gli elaborati progettuali relativamente all'aggiornamento del Layout di impianto, e ha richiesto la trasmissione degli elaborati aggiornati al fine di esprimere le relative risultanze;*
- *con nota in riferimento, trasmessa a mezzo PEC, nostro prot. RFI-VDO-DOIT.BA.ING\PEC\P\2025\ 0001042, la Società Torremaggiore Energia srl ha trasmesso la planimetria dell'impianto rimodulato su base IGM, comunicando la non interferenza dello stesso con la linea ferroviaria di giurisdizione di Questa Direzione;*

si comunica quanto segue.

Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, e relativi aggiornamenti, non si riscontra alcuna interferenza

dell'impianto eolico rimodulato, e delle opere di collegamento alla SSE Terna, con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione.

"CONSIDERATO CHE:

con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- con nota prot. n. 81326 del 14/02/2025 la Sezione Transizione Energetica invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la comunicazione di cui al D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., anche in ragione dell'aggiornamento progettuale intervenuto;
- successivamente con nota prot. n. 111844 del 03/03/2025 provvedeva a trasmettere la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., invitando la società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Regione Puglia il giorno di avvenuta pubblicazione. Mette conto, altresì, segnalare che, a mezzo della medesima missiva, i comuni di Torremaggiore e San Severo erano invitati a pubblicare il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) sul proprio Albo Pretorio per la durata prevista dal D.P.R. n. 327/2001, con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione al momento della scadenza dei termini;
- il proponente con nota pec acquisita al prot. n. 126328 dell'11/03/2025 trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (*Avvenire* del 08/03/2025; *Quotidiano di Foggia* del 07/03/2025), nonché rispettivamente dei comuni di Torremaggiore (pubblicazione n. reg. 460 del 04/03/2025) e San Severo (pubblicazione n. reg. 778 del 04/03/2025); e con pec in atti al prot. n. 175038 del 03/04/2025 il Comune di Torremaggiore inviava la relata di pubblicazione;
- dalla pubblicazione dell'avviso predetto non sono pervenute alla Sezione scrivente osservazioni.

In ordine alle opere di connessione si rappresenta quanto segue:

- Terna con nota prot. n. TE/P2008005563 del 07/04/2008 comunicava alla AEnergy S.r.l. la Soluzione Tecnica Minima Generale (cod. prat n. 08004853) per la connessione dell'impianto eolico da 150 MVA *"che prevede il collegamento in antenna con la sezione 150 kV della futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150 kV da inserire in entra esce sulla linea 380 kV "Foggia - Larino" (ora esistente);*
- la AEnergy S.r.l. accettava la suddetta STMG in data 04/08/2008;
- Terna con nota prot. TE/P20110018216 del 29/11/2011 comunicava alla Torremaggiore Energia S.r.l., subentrata alla AEnergy S.r.l. nella titolarità dell'iniziativa in argomento, il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale relativa alle opere RTN per la connessione ai requisiti di cui al Codice di Rete.

TENUTO CONTO CHE la Torremaggiore Energia S.r.l. con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 350870 del 25/06/2025 ha trasmesso:

- evidenza dell'avvenuto caricamento nella stessa data del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi, ivi incluso il progetto di riqualificazione definito quale misura di compensazione per riequilibrio ambientale e territoriale;
- un' asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;
- documentazione valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge in materia di antimafia ovvero:
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lvo n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011;
- Dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
- Visure con evidenza della composizione societaria.
- impegno a presentare, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"*, all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti in fase esecutiva, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.;

La Torremaggiore Energia S.r.l., inoltre:

- con riferimento all'eventuale interferenza delle opere di progetto con attività minerarie di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, ha depositato sul portale telematico regionale la *"Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie"*, resa dal tecnico progettista in data 20/01/2024, nella quale il professionista ha dichiarato: *"... di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 20/01/2024 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti"*;
- ha trasmesso con nota pec in atti al prot. n. 373130 del 03/07/2025 *"Dichiarazione di non interferenza di condutture di energia elettrica linee di telecomunicazione"*, resa dal progettista in data 03/07/2025, con cui viene attestato *"Ai sensi e per gli effetti dell'art.56, comma 1,2 , del Dlgs 01.08.2003 e ss.mm. ii.: Che le condutture elettriche sotterrate di cui sopra sono state progettate secondo gli elaborati planimetrici depositati presso la Regione Puglia e che non interferiscono con reti di comunicazione elettronica esistenti"* e, altresì, *"che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali depositati presso la Regione Puglia, è conforme alle vigenti norme in materia di protezione ai cavi di comunicazione elettronica"*;

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 309859 del 10/06/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, con tutte le prescrizioni sopra elencate e ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, ivi incluse le prescrizioni solidali ai provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Foggia (rif. D.D. n. 1353 del 07/05/2010, D.D. n. 1276 del 31/05/2013 e nota prot. n. 4253 del 27/01/2025; D.D. n. 2065 del 03/12/2024 di accertamento di compatibilità paesaggistica), richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 04/07/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010, trasmesso con nota prot. n. 381759 dell'08/07/2025 all'Ufficiale Rogante - Servizio Contratti e Programmazione Acquisti per la registrazione che, alla data del presente atto, risulta in corso.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica.

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0281891_20250702; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa o comunque formalizzate nell'iter autorizzativo e agli atti del procedimento, a favore della **Torremaggiore Energia S.r.l.** con sede legale in Roma (RM), Via Savoia n. 82, C.F./P.IVA: 03670340714, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG), località "Castellana – Il Sequestro - Colavecchia – Figurelle – Mondella – Spiavento – La Lisca", costituito da n. 11 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3,3 MW, per una potenza complessiva prevista pari a 33 MW, posizionati secondo le coordinate riportate in tabella nel sistema di riferimento WGS84/UTM 33N (come riportate nell'elaborato "*R.Tec. 01: Relazione Tecnica*" Rev. 03):

WTG n°	Est	Nord
15n	525.889,00	4.605.195,59
17	526.697,11	4.604.934,41
19	527.435,19	4.604.717,25
21	527.992,71	4.604.495,76
31n	527.094,79	4.609.383,51
32n	525.389,26	4.608.315,32
33	525.847,69	4.608.603,35
34	526.131,09	4.608.764,62
35	525.280,28	4.608.969,43
36	525.510,30	4.609.120,66
37	525.741,63	4.609.293,54

- cavidotti interrati in MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto di cui sopra alla Sottostazione Elettrica di Utenza 30/150 kV esistente (autorizzata con D.D. 34 del 22/09/2016 alla Margherita S.r.l.) sita nel Comune di San Severo (FG);
- un ampliamento della suddetta Sottostazione Elettrica di Utenza connessa in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica 150/380 kV esistente nel Comune di San Severo – località "Motta della Regina" – all'interno dell'area già recintata, mediante realizzazione di edificio elettrico e apparecchiature AT;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Claudia Somma

L'E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico "

Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali"

Ing. Valentina Benedetto

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

1. diretto
2. indiretto
3. X neutro
4. non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica"* e delle *"Linee Guida Procedura Telematica"*;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;

- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 07/05/2010, rilasciava parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale *“... ad esclusione degli aerogeneratori nn. 23-2-10-12-14-16-18-20- 22-24-25-43-44 ...”* rispetto ai n. 45 originariamente proposti; e con successiva D.D. n. 1276 del 31/05/2013 prorogava l’efficacia del provvedimento di VIA di cui alla precedente D.D. n. 1353/2010 per un periodo di tre anni;
- in seguito la Torremaggiore Energia S.r.l. con nota acquisita agli atti al prot. n. 13488 del 05/10/2023 informava l’Ufficio procedente di aver apportato modifiche al layout di impianto consistenti nella riduzione del numero di aerogeneratori e adozione di un differente modello di aerogeneratore, allegando una dichiarazione ex art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. *“... che prevede la riduzione del numero degli aerogeneratori da n. 32 a n. 22, lasciando invariata la potenza complessiva del parco eolico, con sostituzione del rotore con variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale (da 57 metri a 68 metri) e delle volumetrie di servizio (aumento dell’altezza della torre da 100 metri a 120 metri) non superiori al 20% ...”*;
- la Provincia di Foggia con nota prot. n. 18784 del 11/04/2024 trasmetteva la Determinazione n. 564 del 09/04/2024 con la quale il dirigente del Servizio Tutela del Territorio determinava di rilasciare alla Torremaggiore Energia S.r.l., ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla società Torremaggiore Energia S.r.l. per l’intervento in oggetto *“limitatamente alla realizzazione degli aerogeneratori n. 32, 33, 35, 36 e 37”*, rispetto ai 22 proposti; e, successivamente, vista l’istanza di riesame del summenzionato provvedimento trasmessa dalla società, con nota prot. n. 64820 del 04/12/2024 trasmetteva la Determinazione n. 2065 del 03/12/2024 avente ad oggetto *“Modifica della determinazione dirigenziale n. 564 del 09.04.2024”* con la quale rilasciava, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica per l’intervento in oggetto *“limitatamente alla realizzazione degli aerogeneratori n. 33, 35, 36 e 37 (già assentiti con DET n. 564 del 09.04.2024) 31n, 34, 17, 19, 21, 15n e 32n [...]”*;
- la stessa Provincia con successiva nota prot. n. 4253 del 27/01/2025 subordinava la conferma della permanenza delle condizioni ambientali di cui al provvedimento di V.I.A. in atti (D.D. n. 1353 del 07/05/2010 e D.D. n. 1276 del 31/05/2013 di proroga) al rispetto di alcune prescrizioni, ivi dettagliatamente riportate (cfr. punti nn. 1, 2, 3 nota prot. n. 4253 del 27/01/2025), consistenti essenzialmente in lievi spostamenti di alcuni aerogeneratori all’interno dell’area spazzata, rientranti tra le modifiche non sostanziali;

- la società proponente provvedeva al deposito sul portale telematico regionale degli elaborati progettuali adeguati alle suddette prescrizioni rese dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente in sede di conferenza decisoria;
- questa Sezione con nota prot. n. 309859 del 10/06/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, ivi incluse le dovute misure di compensazione ex D.M. 10/09/2010 e L.R. n. 28 del 7/11/2022 a favore del Comune di Torremaggiore, il cui territorio è inciso dall'impianto eolico, come proposte dalla società proponente alla suddetta amministrazione comunale in data 05/03/2024 (in atti al prot. n. 116861 di pari data) e confermate in sede di Conferenza di Servizi conclusiva dallo stesso proponente, giusto verbale prot. n. 81326 del 14/02/2025; sul punto si richiama, inoltre, quanto rappresentato dal Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria (rif. nota prot. n. 115859 del 05/03/2024) in merito ad *"interventi di mitigazione degli impatti e valorizzazione dei tratturi n. 5 "Celano-Foggia", n. 11 "Regio braccio Pozzo delle capre-Triolo", e Riposo "Carro o Sequestro"";*
- la società proponente, invitata da questa Sezione, alla luce della rimodulazione progettuale medio tempore intervenuta, a rinnovare formalmente l'impegno all'attuazione delle misure di compensazione da corrispondere al Comune di Torremaggiore, nonché a voler fornire evidenza del raffronto tra quanto proposto e quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010, applicando la misura massima consentita, forniva il dovuto riscontro con nota in atti al prot. n. 209872 del 22/04/2025 rinnovando l'impegno *"di cui alla proposta del 5.3.2024 che resta ferma anche con il progetto rimodulato a n. 11 aerogeneratori";*
- l'intervento di compensazione qualificato e quantificato per come agli atti del procedimento è denominato *progetto di riqualificazione archeologico- paesaggistico del sito di Castel Fiorentino*. Resta facoltà dell'amministrazione regionale, in forza della D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), definire la migliore armonizzazione del progetto di riqualificazione con interventi e azioni indicate dai "Progetti Territoriali per il paesaggio regionale" e dai "Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali" dello Scenario Strategico contenuto nella "Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)", mediante Protocollo di Intesa alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO:

- l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Torremaggiore Energia S.r.l.** in data 04/07/2024;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la Torremaggiore Energia S.r.l. ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, o altro sistema di coordinate geografiche da sistema di riferimento geodetico ufficiale;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", la Torremaggiore Energia

S.r.l. è tenuta a presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori di questa autorità procedente.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 309859 del 10/06/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Torremaggiore Energia S.r.l.** con sede legale in Roma (RM), Via Savoia n. 82, C.F./P. IVA: 03670340714, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG), località "Castellana – Il Sequestro - Colavecchia – Figurelle – Mondella – Spiavento – La Lisca", costituito da n. 11 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3,3 MW, per una potenza complessiva prevista pari a 33 MW, posizionati secondo le coordinate riportate in tabella nel sistema di riferimento WGS84/UTM 33N (come riportate nell'elaborato "*R.Tec. 01: Relazione Tecnica*" Rev. 03):

WTG n°	Est	Nord
15n	525.889,00	4.605.195,59
17	526.697,11	4.604.934,41
19	527.435,19	4.604.717,25
21	527.992,71	4.604.495,76
31n	527.094,79	4.609.383,51
32n	525.389,26	4.608.315,32
33	525.847,69	4.608.603,35
34	526.131,09	4.608.764,62
35	525.280,28	4.608.969,43
36	525.510,30	4.609.120,66
37	525.741,63	4.609.293,54

- cavidotti interrati in MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto di cui sopra alla Sottostazione Elettrica di Utenza 30/150 kV esistente (autorizzata con D.D. 34 del 22/09/2016 alla Margherita S.r.l.) sita nel Comune di San Severo (FG);

- un ampliamento della suddetta Sottostazione Elettrica di Utenza connessa in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica 150/380 kV esistente nel Comune di San Severo – località “Motta della Regina” – all’interno dell’area già recintata, mediante realizzazione di edificio elettrico e apparecchiature AT;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell’ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell’Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e agli atti del procedimento, espressamente riferite al progetto di riqualificazione archeologico-paesaggistico del sito di Castel Fiorentino. Resta facoltà dell’amministrazione regionale, in forza della D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), definire la migliore armonizzazione del progetto di riqualificazione con interventi e azioni indicate dai “Progetti Territoriali per il paesaggio regionale” e dai “Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali” dello Scenario Strategico contenuto nella “Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)”, mediante Protocollo di Intesa alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell’efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Torremaggiore Energia S.r.l.** nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l’inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all’esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell’energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall’entrata in esercizio commerciale dell’impianto, purché quest’ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 309859 del 10/06/2025.

ART. 8)

La società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione e ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, a favore del Comune interessato dall'intervento, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, tenendo conto della diversa quantificazione richiesta dal proponente, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010, ovvero dall'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero dall'art. 20 L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*. L'importo della fideiussione, come disposto dall'art. 20 della L.R. 52/2019, dovrà essere *“rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni”*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica;

quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria..

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di intervenuto accertamento di cause ostative di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità

competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,

agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n.46 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte, a:
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (SABAP);
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- Sezione Risorse idriche;
- Servizio Autorità Idraulica;
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Sezione Urbanistica, Servizio Usi Civici;
 - o Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali _- Servizio Territoriale di Foggia
 - Avvocatura della Regione Puglia;
 - Arpa Puglia;
- Direzione Generale;
- Dipartimento Provinciale di Foggia;

- GSE S.p.A.;
- Terna S.p.A.;
- Enac Spa;
- InnovaPuglia S.p.A.;
- Provincia di Foggia
- Comune di Torremaggiore (FG);
- Comune di San Severo (FG);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- ASL Foggia;
- alla **Torremaggiore Energia S.r.l.**, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali
Valentina Benedetto

Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace